

—
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

APSP Matteo Remaggi

n. 5 del 27 FEBBRAIO 2023

OGGETTO: Costituzione fondo risorse decentrate Personale Ccnl. Funzioni Locali, parte stabile e variabile ex art. 17, comma 5, del Ccnl Funzioni Locali 1.4.1999, e fondo delle P.O. - Anno 2022

L'anno 2023 il giorno 27 del mese di FEBBRAIO alle ore 15:10 si è tenuta la riunione del Consiglio di Amministrazione, convocata nei modi di legge.

Alla discussione del punto 2) posto all'Ordine del Giorno e riportato in oggetto risultano presenti i membri contrassegnati e sotto riportati:

<input checked="" type="checkbox"/>	Giuseppe Cecchi
<input checked="" type="checkbox"/>	Maria Badalassi
<input checked="" type="checkbox"/>	Sabrina Casarosa
<input checked="" type="checkbox"/>	Guglielmo Patterson collegamento online
<input checked="" type="checkbox"/>	Barbara Maneschi

Il Presidente attesta inoltre la presenza del Direttore Dott.ssa Chiara Bucalossi invitato ed intervenuto ai sensi dell'art. 8 dello Statuto e che chiama a fungere da segretario verbalizzante, il Direttore accetta.

Il Consiglio viene quindi dichiarato validamente costituito ed atto a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

VISTA la L.R. Toscana 43/2004 intervenuta in materia di riordino e trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), istituite con Legge 6972/1890, in Aziende pubbliche di servizi alla persona (d'ora in poi "ASP");

CONSIDERATO che sul piano della qualificazione del rapporto di lavoro, la legge regionale Toscana 43/2004 ha stabilito che, in attesa dell'istituzione di un autonomo comparto di contrattazione collettiva, secondo le indicazioni di cui al d.lgs. 207/2001 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 328/2000), le ASP devono applicare i contratti collettivi vigenti per le IPAB, ovvero il Ccnl. Comparto Regioni e Autonomie locali;

RICORDATO che:

- il Ccnl. Funzioni Locali 21 maggio 2018 all'articolo 67 prevede che *"A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal Collegio dei Revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004"* e che tali risorse restano confermate con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi, confluendo nell'unico importo consolidato al netto di quelle destinate, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative;
- la quantificazione delle risorse stabili, le quali stante il loro carattere di certezza, stabilità e continuità restano confermate anche per gli anni successivi, è effettuata senza margine di discrezionalità con provvedimento di natura gestionale, mentre la quantificazione delle risorse variabili è demandata alla discrezionalità del Consiglio di Amministrazione, che vi provvede nell'ambito delle disponibilità di bilancio e nel rispetto dei vincoli normativi in vigore, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67 del Ccnl. Funzioni Locali 21 maggio 2018;
- l'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 ha stabilito che *"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016"*;
- ai sensi del citato articolo 67, comma 2, Ccnl. FL 21 maggio 2018, il fondo stabile è incrementato:
 - a) dal 1° gennaio 2019 di un importo, su base annua, pari a € 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015;
 - b) di un importo pari alle differenze tra le progressioni economiche a regime riconosciuti per ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, calcolate con riferimento al personale in servizio al 31/03/2018 (data in cui decorrono gli incrementi) e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;

RICORDATO che gli incrementi previsti dall'articolo 67, comma 2 lett. a) e b) del Ccnl. Funzioni Locali 21 maggio 2018 non rientrano nel limite disciplinato dal citato articolo 23 del d.lgs. 75/2017, come previsto dall'art. 11, comma 1, lett. a) del d.l. 135/2018;

CONSIDERATO che gli incrementi previsti dal citato articolo 67, comma 2, Ccnl. FL 21 maggio 2018, al fondo stabile sono i seguenti:

- € 2.246,40, quale incremento determinato ai sensi dell'art. 67, comma 2 lett. a), Ccnl. Funzioni Locali 21 maggio 2018;
- € 9.334,58 ex art. 67, comma 2 lett. b), Ccnl 2016-2018;

RICORDATO che l'art. 67, comma 5, lett. a) del Ccnl. FL 21 maggio 2018, stabilisce *che "Gli enti possono destinare apposite risorse alla componente stabile (...), in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale"*;

RILEVATO che non sono previste assunzioni per l'anno 2022;

Considerato che per l'anno 2022 con Delibera del CDA è stata disposta una modifica organizzativa che ha, tra le altre, istituito una nuova P.O.;

Rilevata pertanto la necessità di decurtare il fondo per un importo pari a € 900,00 relativo al trattamento accessorio, compreso lo straordinario, stimato su base annua tenuto conto della Cat. D del dipendente assegnatario dell'incarico di P.O.

CONSIDERATO che il fondo per la Retribuzioni di Posizione e di Risultato delle Posizioni Organizzative per il 2022 è pari a € 2.875,00.

VERIFICATO che le risorse stabili 2021 non sono state erogate per un importo pari ad € 8.047,80:

RICORDATO che l'art. 17, comma 5, del CCNL 1.4.1999 stabilisce che "Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo";

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di incrementare il fondo 2022, parte variabile, con le risorse di parte stabile non utilizzate nell'anno 2021, sopra richiamate e non soggette al limite 2016;

PRESO ATTO che anche per l'anno 2022 è necessario effettuare la decurtazione del fondo, per un totale di € 17.648,38 al fine del completo recupero delle risorse erogate in eccedenza al personale dipendente;

RILEVATO, pertanto, che il Fondo per le risorse decentrate per il personale per l'anno 2022 è pari complessivamente a € 195.251,46 di cui:

- € 187.203,66 risorse di parte stabile;
- € 8.047,80 risorse di parte variabile;
- € 92.259,12 risorse soggette al limite

CONSIDERATO che il Fondo per le P.O. è pari a € 2.875,00;

RICORDATO che con deliberazione del CdA n. 6 del 30/05/2022 è stato approvato il Bilancio di previsione 2022/2024;

RICHIAMATO:

- il Ccnl. FL 21 maggio 2018;
- lo Statuto,

DELIBERA

1. di quantificare il fondo risorse decentrate per l'anno 2022 per il personale dell'Azienda per un importo complessivo pari a € 195.251,46, come da prospetto allegato predisposto dalla società Self, appositamente icaricata di cui:
 - € 187.203,66 risorse di parte stabile;
 - € 8.047,80 risorse di parte variabile;
 - € 92.259,12 risorse soggette al limite.
2. di quantificare il fondo P.O. per l'anno 2022 per un importo pari a € 2.875,00;
3. di dare atto che l'importo complessivo è ricompreso nel Bilancio di Previsione 2022 e sarà registrato al relativo C.E. dell'aggregato "Costi per il personale", allo specifico ruolo di appartenenza;
4. di trasmettere la presente deliberazione alle rappresentanze sindacali;
5. di conferire al presente provvedimento l'immediata esecutività.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Direttore

Publicata all'Albo dell'Azienda per n. 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

